

DIVISIONE V – RIPARTIZIONE II – SETTORE I
CONTRATTI, CONVENZIONI, FONDAZIONI E CONSORZI

**2.1) COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA STIPULA DEL
PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
ROMA "TOR VERGATA" E L'AERONAUTICA MILITARE
ITALIANA**

Si ricorda che il Senato Accademico e il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" rispettivamente nelle sedute del 18.02.2014 e del 25.02.2014, hanno autorizzato la sottoscrizione del protocollo di intesa tra l'Ateneo – nell'interesse del Dipartimento di Ingegneria Industriale e del Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione - e l'Aeronautica Militare Italiana (A.M.) finalizzata ad attuare una collaborazione nell'ambito delle attività di formazione avanzata, ricerca applicata e sperimentazione nel settore dell'aerospazio, anche con riferimento alle tematiche del volo umano spaziale.

Si segnala al riguardo che nelle more della sottoscrizione dell'accordo sono state richieste dall'Aeronautica Militare alcune modifiche al testo, modifiche riguardanti la forma e non la sostanza dell'accordo e non incidenti sull'impegno della partecipazione dell'Ateneo alla collaborazione.

Tra le modifiche apportate al testo, la cui versione definitiva sottoposta alla firma della Parti coinvolte si allega alla presente comunicazione, si segnala in particolare:

- l'art. 3 comma 2 *“Gli accordi attuativi scaturenti dall'applicazione del presente Accordo Quadro devono essere preventivamente sottoposti agli organi competenti delle Parti, per le necessarie autorizzazioni secondo le norme vigenti, anche in relazione ad eventuali oneri finanziari diretti o indiretti”* è così modificato *“Gli accordi attuativi scaturenti dall'applicazione del presente Accordo Quadro devono essere preventivamente sottoposti agli organi competenti delle Parti, per le necessarie autorizzazioni secondo le norme vigenti. Gli oneri economici e finanziari sostenuti nell'ambito degli accordi attuativi discendenti dal presente accordo quadro rimangono a carico delle Parti, fatta salva ogni diversa decisione concordata tra le parti in sede di definizione degli accordi attuativi di cui al presente articolo”*.

Gli oneri economici, qualora ci siano, saranno comunque previsti negli accordi attuativi che saranno approvati dagli organi competenti di entrambi le Parti-

- l'art. 4 commi 2 e 3: *“Le Parti si impegnano, pur nel rispetto delle esigenze già da ciascuno concordate, a favorire il comune utilizzo di laboratori atti ad implementare attività di ricerca e formazione congiunta. La disponibilità delle apparecchiature e del personale delle Parti addetto ai laboratori, si intende limitata a quanto necessario per la collaborazione concordata, come disciplinato negli accordi attuativi discendenti, e sempre subordinata alle prioritarie necessità delle stesse.*

Le Parti si impegnano ad escludere dalle attività oggetto della collaborazione ogni aspetto o argomento classificato e a svolgere le stesse nel rispetto delle regole sulla sicurezza delle informazioni; le attività dovranno pertanto svolgersi escludendo i tirocinanti da ogni possibilità di accesso, sotto qualsiasi forma, ad informazioni classificate/qualificate o comunque sensibili per l'Amministrazione Militare” è così modificato *“Le Parti si impegnano, pur nel rispetto delle esigenze già da ciascuno concordate, a favorire il comune*

utilizzo di laboratori atti ad implementare attività di ricerca e formazione congiunta. La disponibilità delle apparecchiature e del personale delle Parti addetto ai laboratori, resta subordinata alle prioritarie necessità della Parte che ne concede l'utilizzo.

Le Parti si impegnano ad escludere dalle attività oggetto della collaborazione ogni aspetto o argomento classificato e a svolgere le stesse nel rispetto delle regole sulla sicurezza delle informazioni”.

- è stato espunto l'art. 8 - Eventuale subentro di Difesa Servizi SpA - Qualora nel corso della vigenza dell'Accordo, le attività oggetto del presente accordo vengano fatte rientrare nelle competenze di Difesa Servizi S.p.A. di cui agli artt. 300 e 535 del D.Lgs. n. 66/2010, le Parti contraenti accettano il subentro di Difesa Servizi S.p.A. nella gestione e nella valorizzazione delle attività oggetto o discendenti dall'Accordo stesso e rinunciano espressamente ad ogni pretesa di risarcimento ed alla proposizione di ogni azione volta ad ottenere l'esecuzione forzata delle prestazioni oggetto dell'Accordo, fatto salvo il diritto al ristoro delle prestazioni già eseguite.

- l'art. 10, comma 4, “Qualora dalle attività regolate dagli accordi attuativi di cui all'art. 3 scaturiscano risultati suscettibili di tutela della proprietà intellettuale o di motivi di riservatezza legati alle attività di A.M., questi saranno disciplinati secondo il Codice della Proprietà Industriale e successive modifiche, in particolare:

- ciascuna delle Parti rimarrà esclusiva titolare dei Diritti di Proprietà Industriale su brevetti, know-how e informazioni relativi a quanto da essa realizzato antecedentemente alla data di entrata in vigore del Protocollo d'intesa;*
- la titolarità dei diritti di proprietà industriale sui brevetti, know-how e informazioni di pertinenza dell'attività svolta congiuntamente dalle Parti sarà di proprietà comune in relazione all'apporto inventivo delle singole Parti;*
- le Parti converranno di utilizzare al massimo i risultati conseguiti, anche, eventualmente, cedendo a Terzi il diritto di sfruttamento totale o parziale a condizioni da concordare, nel rispetto delle regole di evidenza pubblica previste dalla legge.*
- Difesa Servizi S.p.A. potrà subentrare all'AM. nei rapporti attinenti alla gestione*
- economica delle possibili forme di privativa industriale ed intellettuale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.*

è così modificato: “Qualora dalle attività regolate dagli accordi attuativi di cui all'art. 3 scaturiscano risultati suscettibili di tutela della proprietà intellettuale o di motivi di riservatezza legati alle attività di FA, questi saranno disciplinati secondo il Codice della Proprietà Industriale e successive modifiche, in particolare:

- ciascuna delle Parti rimarrà esclusiva titolare dei Diritti di Proprietà Industriale su brevetti, know-how e informazioni relativi a quanto da essa realizzato antecedentemente alla data di entrata in vigore del Protocollo d'intesa;*
- la titolarità dei diritti di proprietà industriale sui brevetti, know-how e informazioni di pertinenza dell'attività svolta congiuntamente dalle Parti sarà di proprietà comune in relazione all'apporto inventivo delle singole Parti;*
- le Parti converranno di utilizzare al massimo i risultati conseguiti, in*

conformità alle disposizioni vigenti nei rispettivi ordinamenti e nel rispetto delle regole di evidenza pubblica.

- È stato introdotto l'art. 14: "Tirocini Formativi Su richiesta dell'Università, l'implementazione delle attività previste dal presente accordo quadro, prevedono nell'ambito degli specifici accordi attuativi, in armonia con la normativa vigente (Direttiva D.F.P. n. 2/2005 indicante la competenza delle Regioni sulla disciplina dei Tirocini di Formazione e Orientamento; la Delibera della Regione Lazio n. 151 del 13/03/2009; il foglio di SMD n° M_D SSMD 0066078 del 20/07/2011), la possibilità di attivare specifici tirocini formativi che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo e del mondo professionale. Nelle attività che prevedranno il coinvolgimento di tirocinanti dovrà escludersi ogni possibilità di accesso, sotto qualsiasi forma, ad informazioni classificate/qualificate o comunque sensibili per l'Amministrazione Militare"

- l'art. 16 "Il presente accordo ha durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato, prima della scadenza, con atto scritto delle parti per un successivo quinquennio" è così modificato "Il presente accordo ha durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato, prima della scadenza, con atto scritto delle parti per un successivo quadriennio".

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE